

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE

22 OTTOBRE 1971 N. 865 FRA IL COMUNE DI SAN DONATO

MILANESE, il C.I.M.E.P. e l'OPERA PIA DELLE CHIESE

E CASE PARROCCHIALI POVERE DELLA DIOCESI DI MILANO

PER LA CONCESSIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO

DI SUPERFICIE SU AREA INCLUSA NEL VIGENTE P.E.E.P.

CONSORTILE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO

MILANESE, LOTTO SD/9-34.

.....

N. 20.794 di Repertorio N. 3.601 di Raccolta

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentoottantuno questo giorno di

martedì sette aprile

7 aprile 1981

In Milano nel palazzo in Via Pirelli 30.

Avanti a me dottor ENRICO CHIODI DAELLI Notaio

residente in Milano iscritto presso il Collegio

Notarile di Milano.

Sono presenti:

- 1) - PESCATORI ENRICO nato a Corsico il 20 gennaio 1930 e domiciliato per la carica in Milano Via Pirelli 30 ---- il quale interviene nella sua qualità di Presidente, ----- del Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare in prosieguo chiamato "C.I.M.E.P." in esecuzione

Registrato a MILANO


il 27-4 1981

Numero 0948

Serie I

Atti Pubblici

Esatto L. 220,200



2 della deliberazione n. 294 dell'8 maggio 1980

(C.R.C. n. 45313 del 6 Giugno 1980) allegata in copia al presente atto sotto la lettera "A"

2) - cav. GAETANO SPADARO nato a Gerace il 1° gennaio 1925 e domiciliato a S. Donato Milanese presso la casa comunale, il quale interviene nella sua qualità di assessore delegato del Comune di San Donato Milanese in prosieguo chiamato "Comune" in esecuzione delle deliberazioni n. 150 del 23 aprile 1980 del C.C. e n. 574 in data 26 Giugno 1980 della G.M. (C.R.C. n. 78080/62 dell'8 luglio 1980) allegate in copia al presente atto sotto le lettere "B" e "C" nonchè in base a delega del Sindaco in data 7 agosto 1980 N.9014 che in copia autentica si allega al presente sotto "D".

3) - Mons. ENRICO ASSI nato a Vimercate il 19 luglio 1919 e domiciliato a Milano Piazza Fontana 2, il quale interviene nella sua qualità di Presidente della "OPERA PIA DELLE CHIESE E CASE PARROCCHIALI POVERE DELLA DIOCESI DI MILANO" con sede in Milano Piazza Fontana 2 eretta in Ente Morale con Decreto Reale 20 Gennaio 1895 codice fiscale 80040510150 in esecuzione di deliberazione 25 luglio 1980 N.466 che in estratto si allega al presente sotto "E", autorizzata con decreto del Presidente della Regione Lombar-

dia in data 29 gennaio 1981 N.66/80 che in originale

3

si allega al presente sotto "F".

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo e che d'accordo con me rinunciano all'assistenza dei testimoni, premettono:

a) - che il Comune di San Donato Milanese é aderente al C.I.M.E.P.;

b) - che in detto Comune é vigente il Piano di

Zona consortile per l'Edilizia Popolare approvato con D.M. 28 aprile 1971 n. 260 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) - che con deliberazione in data 4 aprile 1975

n. 65 l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha individuato,

d'intesa col Comune di San Donato Milanese, l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere

della Diocesi di Milano, quale futuro utente in

diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della

legge 865/71 di aree a parte del lotto SD/9-34

per la realizzazione di edifici da destinare al cul-

to e di impianti e servizi di interesse pubblico;

d) - che il Cardinale Giovanni Colombo, Arcivescovo

di Milano, con proprio decreto in data 21 aprile

1972 ha eretto in Comune di San Donato Milanese

la Parrocchia dell'Incarnazione;

c) - che il Presidente della Repubblica, con de-

4
creto in data 28 gennaio 1974 ha riconosciuto al

suddetto decreto gli effetti civili;

f) - che la Parrocchia dell'Incarnazione ha una estensione territoriale quale risulta dalla planimetria allegata sotto la lettera "G" -- e che, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di San Donato Milanese, la capacità massima residenziale per tale territorio è di n. 6355 abitanti;

g) - che, poiché l'Ente Chiesa Parrocchiale non può essere riconosciuto civilmente fino a quando non sarà costruito l'edificio per il culto, all'erigendo Ente medesimo si sostituisce l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano, civilmente riconosciuta con R.D. 20 Gennaio 1895;

h) - che l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano intende erigere edifici destinati al culto, alla educazione religiosa (con spazi ricreativi) e ad abitazioni dei Sacerdoti e del personale addetto, l'Opera Pia resta impegnata fin d'ora a trasferire all'Ente Chiesa Parrocchiale dell'Incarnazione in San Donato Milanese la proprietà degli edifici non appena l'autorità religiosa superiore avrà ottenu-

to il riconoscimento civile per lo stesso Ente:

i) - che con deliberazione in data 30 marzo 1973 n. 27 (C.R.C. n. 21862 del 17 aprile 1973) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per l'applicazione nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dell'art. 35 della legge 22 Ottobre 1971 n. 865;

l) - che con deliberazione in data 23 maggio 1975 n. 110 e successive integrazioni l'assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato per l'attuazione del P.E.E.P. consortile il programma pluriennale ex art. 38 della legge 865/71 modificato dall'art. 1 della legge 27 Giugno 1974 n. 247;

m) - che, per l'attuazione del predetto piano di zona consortile, il C.I.M.E.P. ha acquisito, mediante esproprio, aree a parte del lotto SD/9-34 in esso compresa quella da concedersi in diritto di superficie all'Opera Pia; (D.E. n. 6262 in data 26 febbraio 1979 registrato a Milano - Atti Pubblici A/4 n. 08239 in data 28 marzo 1979, trascritto a Milano 2 n. 25757/21316 in data 3 maggio 1979);

Tutto ciò permesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo Presidente il quale agisce in esecuzione della citata deliberazione n.294 del 8 maggio 1980

C O N C E D E

per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile,
ai sensi dell'art. 35 della legge 865/71 all'Opera
Pia, che accetta, il diritto di superficie
sull'area della superficie di mq. 8.535 circa a
parte del lotto SD/9-34, indicata con bordo rosso
sulla planimetria allegata sotto la lettera "H"
ed individuata nel vigente Catasto Terreni del
Comune di San Donato Milanese come segue:
foglio n. 27 mappale 97 (parte)
mappale 187 - mappale 98 (parte)
COERENZE:
a nord mappale 186 e mappale 246;
ad est residua parte mappale 97 e comune di S. Giu-
liano Milanese;
a sud residua parte mappale 98
ad ovest via Di Vittorio.
Le parti si riservano di intervenire al successi-
vo atto di identificazione catastale dell'area
concessa in diritto di superficie.
Il diritto di superficie di cui sopra si intende
esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei
limiti necessari alla esecuzione delle opere
previste dai progetti approvati dal Comune di
San Donato Milanese.
Il diritto di superficie sopra concesso é disci-

plinato dal Codice Civile, dalle norme contenute nel documento di applicazione dell'art. 35 della legge 865/71 approvato dall'assemblea del C.I.M.E.P. con deliberazione in data 30 Marzo 1973 n.27 e successive modifiche ed integrazioni e dalle seguenti clausole contrattuali:


ART. 1

Il diritto di superficie sulla area di cui all'allegato "H" viene concesso a tempo indeterminato finché verranno mantenuti sulla area concessa edifici destinati al culto, alla educazione religiosa con spazi ricreativi e ad abitazione dei sacerdoti e del personale addetto.

Per quanto riguarda gli edifici destinati alla educazione religiosa si intende vadano escluse le scuole parificate a quelle d'obbligo e di livello superiore e che possono quindi attribuire professionalità ai frequentanti.

ART. 2

Sull'area concessa in diritto di superficie e nel suo sottosuolo, l'Opera Pia si obbliga, nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a realizzare nei tempi e con le modalità e caratteristiche più oltre indicate un complesso parrocchiale con una superficie coperta di mq.



1173,86 e per una volumetria di mc. 8159/15 con le seguenti destinazioni:

- a) al piano seminterrato: chiesa con battistero, un salone oratorio - un salone parrocchiale - due locali deposito - due aule - spogliatoi e servizi un locale box - cinque ripostigli - un locale caldaia;
- b) al piano rialzato : un ufficio parrocchiale con sacrestia - tre abitazioni per i sacerdoti ed il personale addetto.

L'Opera Pia provvederà a donare all'Ente erigendo Chiesa Parrocchiale dell'Incarnazione in San Donato Milanese gli edifici realizzandi non appena l'autorità religiosa superiore avrà ottenuto per il predetto Ente il riconoscimento civile.

ART. 3

Il corrispettivo per la concessione in diritto di superficie dell'area di cui all'allegato "H" ----- é stato convenuto dalle parti in L. 12.802.500== (dodicimilioniottocentoduemilacinquecento) corrispondente al costo presunto di esproprio (L. 1.500 /mq.) dell'area concessa.

La suddetta somma di lire 12.802.500== sarà congruagliata dal C.I.M.E.P. o dalla Opera Pia e suoi aventi causa all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata

ai sensi del titolo II della legge 22 ottobre 1971
n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

-9-


La somma di lire 12.802.500== viene ora versata
dall'Opera Pia al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del
qui intervenuto suo legale rappresentante rilascia
ampia quietanza.

ART. 4

L'Opera Pia, dato atto di essere stata immessa nel
possesso dell'area concessa in diritto di superfi-
cie fin dal 10 dicembre 1974 come da verbale in pari
data registrato a Milano il 27 Gennaio 1975 atti
Privati al n. A/1-05600 nei confronti del C.I.M.
E.P. e del Comune si obbliga:

a) a realizzare sull'area concessa, in conformità
alle prescrizioni del Piano di Zona consortile vigente
e del Regolamento Edilizio del Comune, gli edifici
di cui al precedente art. 2 del volume complessi-
vo di mc. 8159,15 aventi le caratteristiche co-
struttive e tipologiche risultanti dalla planime-
tria allegata al presente atto sotto la lettera
"I" nonchè da quella allegata sotto lettera "L";

b)- ad iniziare la costruzione degli edifici entro
il periodo di validità delle singole concessioni
edilizie che verranno rilasciate dal Comune di
San Donato Milanese.



I lavori si intendono iniziati quando risultano iniziate le opere di fondazione.

Il termine di inizio dei lavori potrà essere prorogato a richiesta della Opera Pia per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Il Comune di riserva di fare eseguire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, ispezioni o visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

ART. 5

Poiché gli edifici realizzandi sono fra quelli indicati all'art. 4, 2° comma, della legge 29 settembre 1964 n. 847 così come modificato dall'art. 44 della legge 22/10/1971 n.865, per la loro realizzazione non è dovuto il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n.10 ai sensi dell'art. 9 lettera f della legge medesima.

ART. 6

L'Opera Pia si obbliga nei confronti del C.I.M.E. P. e del Comune di San Donato Milanese a costruire gli edifici di cui al precedente art. 2 secondo un programma predisposto dall'Opera Pia medesima ed assentito dal Comune di San Donato Milanese.

L'Opera Pia realizzerà in via prioritaria l'edifi-
cio destinato al culto.

-11-

Eventuali adeguamenti, ampliamenti o ristrutturazioni degli edifici di cui all'art. 2 saranno oggetto di richiesta di concessione a costruire secondo le norme vigenti senza dar luogo a modifiche della presente convenzione.

ART. 7

Poiché l'area concessa in diritto di superficie alla Opera Pia é confinante con le previste strutture della stazione di Borgolombardo della Metropolitana Regionale e con la relativa galleria di copertura del quadruplicamento FF.SS., si conviene che nel caso venisse ravvisata la necessità di creare servitù di passaggio con strade o rampe pedonali, la servitù stessa verrà regolamentata tra le parti con atto separato, precisando fin d'ora che l'eventuale servitù dovrà essere gratuita.

ART. 8

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dal concessionario dovrà applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e dai Regolamenti comunali, le seguenti sanzioni:
A - la decadenza della concessione con conseguente

estinzione del diritto di superficie;

a- qualora l'Opera Pia e/o suoi aventi causa modifichino unilateralmente la destinazione di uso degli edifici rispetto a quanto stabilito nella presente convenzione;

b)- qualora L'Opera Pia realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

c - qualora si verifichi l'estinzione dell'Ente Chiesa Parrocchiale dell'Incarnazione in San Donato Milanese, avente causa dell'Opera Pia;

d - qualora l'Opera Pia e/o suoi aventi causa non provvedano all'integrale pagamento dell'eventuale conguaglio previsto al precedente art. 3.

La decadenza é dichiarata, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale di San Donato Milanese e dell'assemblea del C.I.M.E.P. da trascriversi a spese del Comune e da notificarsi nelle forme di rito sia all'Opera Pia o suoi aventi causa, sia agli altri eventuali interessati.

B - L'applicazione all'Opera Pia di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% ed un massimo del 7% dell'importo delle opere eseguite,

da determinarsi in relazione alla entità ed al-

-13-

l'importanza delle violazioni o inadempimenti in tutti i casi in cui dette violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia di decadenza della concessione.

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune che introiterà le corrispondenti somme.

ART. 9


Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notari-
li e di trascrizione, restano a carico dell'Opera Pia la quale invoca i benefici fiscali previsti dall'allegato A della legge di Registro, parte II art. 7 e della legge 865/71 all'art. 74.

ART. 10

Le parti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinunciando il C.I.M.E.P. al diritto di ipoteca legale, ed esonerando il signor Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 11

La presente convenzione viene sottoscritta dal Comune, dal C.I.M.E.P. e dalla Opera Pia con



-14-

riserva delle approvazioni di legge per essa

dovute.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene pubblicato mediante lettura da me datane con gli allegati, ai componenti che approvandolo e confermandolo lo firmano con me Notaio in calce ed a margine degli altri fogli.

Consta il presente atto di quattro fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mia mano completati su quattordici pagine intere e parte della quindicesima.

F.to Enrico Assi

" Gaetano Spadaro

" Enrico Pescatori

" dr. Enrico Chiodi Daelli Notaio

294
2566
15.5.198

TRATTO I
senti i Sig.

l'assisten

OGGETTO:

Parrocchia

Milanesi

il Comune

re della

ti al cul

IL COMUNE DI MILANO
UFFICIO DI CONTROLLO
25 FEB 1983
16/22
IL SEGREARIO
F.to G. Amadio

C. I. M. E. P.

CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE

20124 MILANO - Via PIRELLI, 30



reg. Del.
di Prot.

ALLEGATO =A= DEL N.
20794/3601 di repertori

CONSIGLIO DIRETTIVO.

2 MAG. 1980

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

Presenti i Sig.

- 1 ENRICO PESCATORI
- 2 GIULIANO BANFI
- 3 GIUSEPPE GATTI
- 4 LUIGI CITTERIO
- 5 ENRICO FREDIANI
- 6 VALENTINO MEJETTA
- 7 GIOVANNA MUSSI IOTTI
- 8 ~~LUIGI PANICO~~
- 9 ~~OTTORINO TRABALLI~~
- 10 GIOVANNI VILLA
- 11 ~~GIANFRANCO ROSSINOVICH~~
- 12 ~~EDO ZANABONI~~

Assistenza del Segretario Dr. Raffaella Marchesi

~~OGGETTO: - Concessione in diritto di superficie all'Opera Pia delle Chiese e Case
Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano di un'area a parte del lotto S. Donato
Milanese 9 34. - Convenzione ex art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865 fra il CIMEP,
Comune di S. Donato Milanese e l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Pove-
re della Diocesi di Milano per la costruzione sulla suddetta area di edifici destina-
ti al culto e di impianti e servizi di interesse pubblico.~~

IL CONSIGLIO DIRETTIVO



con votazione palese, con voti favorevoli 8 , con voti contrari ,
vista la relazione allegata ed in conformità alle risultanze della medesima

d e l i b e r a

ai sensi dell'art. 140 del T.U.L.C.P. 1915 n. 148

- 1) di concedere in diritto di superficie all'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano l'area di mq. 3.535 circa nel lotto SD/9-34 del vigente P.E.E.P. consortile, indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera "A";
- 2) di approvare gli accordi fra il C.I.M.E.P., il Comune di San Donato Milanese e l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano riportati nello schema di convenzione ex art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865 allegato al presente atto sotto la lettera "B";
- 3) di autorizzare il Presidente del C.I.M.E.P. a sottoscrivere la convenzione di cui sopra ed a porre in essere tutti gli atti necessari per dare alla presente decisione completa attuazione, in essi compresi quelli della esatta identificazione catastale dell'area da concedersi in diritto di superficie.



IL PRESIDENTE
F.fo E. PESCATORI

IL VICE PRESIDENTE

F.fo G. BANFI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.fo R. MARCHESI

Amw

RELAZIONE

CD/rs

Oggetto: - Concessione in diritto di superficie all'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano di un'area a parte del lotto S. Donato Milanese 9-34;

- Convenzione ex art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865 fra il CIMEP, il Comune di S. Donato Milanese e l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano per la costruzione sulla suddetta area di edifici destinati al culto e di impianti e servizi di interesse pubblico.

On.le Consiglio Direttivo,

L'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano è stata individuata dall'Assemblea del Consorzio, con deliberazione in data 4.4.1975 n. 65, quale futuro utente in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, di aree a parte del lotto SD/9-34 per la realizzazione di edifici da destinare al culto e di impianti e servizi di interesse pubblico.

Il C.I.M.E.P. ha in corso le procedure per acquisire mediante esproprio la proprietà di tali aree: le stesse sono già disponibili essendo state occupate in forza di

Pertanto, pur in pendenza della suddetta acquisizione, si propone di concedere in diritto di superficie all'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano l'area a suo tempo riservata ed indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A".

Nel frattempo, sono stati raggiunti con il Comune di San Donato Milanese e con l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano gli accordi per la convenzione prescritta dall'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, secondo le risultanze dello schema che si allega alla presente sotto la lettera "B".

In tale schema, tra l'altro, sono previste:

- 1) la concessione del diritto di superficie a tempo indeterminato;
- 2) la costruzione da parte dell'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano di edifici destinati al culto, alla educazione religiosa con spazi ricreativi e ad abitazione dei sacerdoti e del personale addetto;
- 3) la determinazione del corrispettivo in L. 12.802.500, salvo conguaglio, in relazione al costo effettivo d'esproprio dell'area concessa in diritto di superficie;
- 4) l'esonero dal contributo di cui all'art. 3 della legge 25.1.1977 n. 10, ai sensi dell'art. 9 lettera f della legge medesima, in quanto gli edifici realizzandi sono fra quelli indicati all'art. 4, 2° comma, della legge 847/1964, così come modificato dall'art. 44 della legge 865/71.

Inoltre è stato verificato che le parti degli edifici destinati ad educazione religiosa hanno una dimensione inferiore a quella determinabile con gli standards del D.M. 2468/1968, pure stimando che a queste strutture accede il 50% della popolazione della scuola dell'obbligo.

La verifica è stata eseguita col seguente criterio: la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di San Donato Milanese per il territorio della Parrocchia dell'Incarnazione di 6.000 abitanti;

il fabbisogno di spazi per educazione religiosa è stato conteggiato nella misura del 50% della popolazione della scuola dell'obbligo, stimata in ragione del 13% di tutta la popolazione;

applicando il D.M. 2468/1968 ne risulterebbe che la quantità di aule da costruire per educazione religiosa sarebbe di n. 13, di molto superiore a quella realizzanda dall'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano.

Tutto ciò premesso si propone che codesto on.le Consiglio Direttivo

d e l i b e r i

ai sensi dell'art. 140 del T.U.L.C.P. 1915 n. 148

- 1) di concedere in diritto di superficie all'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano l'area di mq. 8.535 circa nel lotto SD/9-34 del vigente P.E.E.P. consortile, indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera "A";
- 2) di approvare gli accordi fra il C.I.M.E.P., il Comune di San Donato Milanese e l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano riportati nello schema di convenzione ex art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865 allegato al presente atto sotto la lettera "B";
- 3) di autorizzare il Presidente del C.I.M.E.P. a sottoscrivere la convenzione di cui sopra ed a porre in essere tutti gli atti necessari per dare alla presente decisione completa attuazione, in essi compresi quelli della esatta identificazione catastale dell'area da concedersi in diritto di superficie.

IL PRESIDENTE

F.to E. PESCATORI

IL VICE PRESIDENTE

F.to G. BANFI

L'EDILIZIA PARROCCHIALE

Amis

IALE
ednca
con gl
acceda
omune di
zione
co nella
a in r
le da
a que
della
70
e e Cas
5 circa
n bordo
onato M
ella Di
della leg
conven
ri per
si quell
in dir

91


127

92

132


133

44



UFFICIO TECNICO -CIMRP
Comune di San Donato M.
Estratto di mappa
stralcio SD/9-34
scala 1:1000

Allegato "A" alla delibera
n. 294 in data 8.5.80



IL PRESIDENTE

F.lli E. PESCATORI

Bologna
Milano
Ferrara

Vittorio

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 FRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, IL C.I.M.E.P. E L'OPERA PIA DELLE CHIESE E CASE PARROCCHIALI POVERE DELLA DIOCESI DI MILANO PER LA CONCESSIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA INCLUSA NEL VIGENTE P.E.E.P. CONSORTILE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, LOTTO SD/9-34.

IL PRESIDENTE
F. E. PESCATORI

IL SEGRETARIO GENERALE


L'anno _____
il giorno _____
nel mese di _____
avanti a me
Notaio in _____
sono presenti i signori:

- 1) _____ nato a _____ il _____
il quale interviene nella sua qualità di _____
del Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare, in prosieguo chiamato "C.I.M.E.P.", in esecuzione della deliberazione n. _____ del _____ (C.R.C. n. _____ del _____) allegata in copia al presente atto sotto la lettera _____ ;
- 2) _____ nato a _____ il _____
il quale interviene nella sua qualità di _____
del Comune di San Donato Milanese in prosieguo chiamato "Comune" in esecuzione della deliberazione n. _____ del _____ (C.R.C. n. _____ del _____) allegata in copia al presente atto sotto la lettera _____ ;
- 3) _____ nato a _____ nato a _____ il _____
il quale interviene nella sua qualità di _____
della Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano, in prosieguo chiamata "Opera Pia" in esecuzione di _____ che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera _____ .

Dei componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo e d'accordo con me rinunciano all'assistenza dei testimoni, premettono:

- a) - che il Comune di San Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P.;
- b) - che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile per l'Edilizia Popolare approvato con D.M. 28.4.1971 n. 260 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) - che con deliberazione in data 4.4.1975 n. 65 l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha individuato, d'intesa col Comune di San Donato Milanese, l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano, futuro utente in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 865/71 di aree a parte del lotto SD/9-34 per la realizzazione di edifici da destinare al culto e di impianti e servizi di interesse pubblico;
- d) - che il Cardinale Giovanni Colombo, Arcivescovo di Milano, con proprio decreto in data 21.4.1972 ha eretto in Comune di San Donato Milanese _____

Amis

- ERA
NO
U A-
UNE
- TE
- ORI
- in pro-
ne n.
gata in
- ne" in
al pres
- a Dioces
i
te atto
- erto e
ttono:
- .P.;
per l'Ed
ive mod
- del C.I.
e, l'Opera
Milano,
35 dell
zazione
nteresse
- con pro
to Milano
- SECRETARIO GENERALE
- e) - che il Presidente della Repubblica, con decreto in data 28.1.1974 ha riconosciuto al suddetto decreto gli effetti civili;
- f) - che la Parrocchia dell'Incarnazione ha una estensione territoriale quale risulta dalla planimetria allegata sotto la lettera e che, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di San Donato Milanese, la capacità massima residenziale per tale territorio è di n. 6.355 abitanti;
- g) - che, poichè l'Ente Chiesa Parrocchiale non può essere riconosciuto civilmente fino a quando non sarà costruito l'edificio per il culto, all'erigendo Ente medesimo si sostituisce l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano, civilmente riconosciuta con R.D. 20.1.1895;
- h) - che l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano intende erigere edifici destinati al culto, all'educazione religiosa (con spazi ricreativi) e ad abitazioni dei Sacerdoti e del personale addetto: l'Opera Pia resta impegnata fin d'ora a trasferire all'Ente Chiesa Parrocchiale dell'Incarnazione in San Donato Milanese la proprietà degli edifici non appena l'autorità religiosa superiore avrà ottenuto il riconoscimento civile per lo stesso Ente;
- i) - che con deliberazione in data 30.3.73 n. 27 (C.R.C. n. 21862 del 17.4.1973) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per l'applicazione nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865;
- l) - che con deliberazione in data 23.5.1975 n. 110 e successive integrazioni l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato per l'attuazione del PEEP consortile il programma pluriennale ex art. 38 della legge 865/71, modificato dall'art. 1 della legge 27.6.1974 n. 247;
- m) - che, per l'attuazione del predetto piano di zona consortile, il CIMEP ha in corso di acquisizione, mediante esproprio, aree a parte del lotto SD/9-34 parte delle quali, e precisamente quelle occorrenti per il nuovo insediamento, sono state occupate in forza del Decreto Regionale n. del

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo
il quale agisce in esecuzione della citata deliberazione n.
del

C O N C E D E


per l'attuazione del vigente PEEP consortile, ai sensi dell'art. 35
della legge 865/71, all'Opera Pia, che accetta, il diritto di
superficie sull'area della superficie di mq. 8.535 circa a parte del
lotto SD/9-34, indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera ed individuata nel vigente Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:

foglio n. 27 - mapp. 97 (parte)
- mapp. 187
- mapp. 98 (parte)

Coerenze: a nord :
ad est :

a sud :
ad ovest:

IL SEGRETARIO B



Il diritto di superficie sopraconcesso viene costituito con effetto retroattivo dalla data di acquisizione del terreno da parte del C.I.M.E.P. e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima.

Il diritto di superficie di cui sopra si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari all'esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune di San Donato Milanese.

Il diritto di superficie sopra concesso è disciplinato dal Codice Civile, dalle norme contenute nel documento di applicazione dell'art. 35 della Legge 865/71 approvato dall'Assemblea del C.I.M.E.P. con deliberazione in data 30.3.1973 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni e dalle seguenti clausole contrattuali:

ART. 1

Il diritto di superficie sull'area di cui all'allegato viene concesso a tempo indeterminato, finchè verranno mantenuti sull'area concessa edifici destinati al culto, alla educazione religiosa con spazi ricreativi e ad abitazione dei sacerdoti e del personale addetto. Per quanto riguarda gli edifici destinati all'educazione religiosa si intende vadano escluse le scuole parificate a quelle dell'obbligo e di livello superiore e che possono quindi attribuire professionalità ai frequentanti.

ART. 2

Sull'area concessa in diritto di superficie e nel suo sottosuolo, l'Opera Pia si obbliga, nei confronti del CIMEP e del Comune di San Donato Milanese, a realizzare nei tempi e con le modalità e caratteristiche più oltre indicate, edifici destinati al culto, alla educazione religiosa con spazi ricreativi e ad abitazione di sacerdoti e del personale addetto. L'Opera Pia, provvederà a donare all'Ente erigendo Chiesa Parrocchiale dell'Incarnazione in San Donato Milanese gli edifici realizzandi non appena l'autorità religiosa superiore avrà ottenuto per il predetto Ente il riconoscimento civile.

ART. 3

Il corrispettivo per la concessione in diritto di superficie dell'area di cui all'allegato è stato convenuto dalle parti in L. 12.800.000,00 corrispondente al costo presunto di esproprio (L. 1.500/mq.) dell'area concessa.

La suddetta somma di L. 12.802.500 sarà conguagliata dal CIMEP o dall'Opera Pia e suoi aventi causa all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del titolo II della legge 10.1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

La somma di L. 12.802.500 viene ora versata dall'Opera Pia al C.I.M.E.P., il quale a mezzo del qui intervenuto suo legale rappresentante rilascia ampia quietanza.

ART. 4

L'Opera Pia, dato atto di essere stata immessa nel possesso dell'area

PER
CIMEP
7 CIMEP

1/10

al n. , nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune si obbliga:

SECRETARIO GENERALE

- a) - a realizzare sull'area concessa, in conformità alle prescrizioni del Piano di Zona consortile vigente e del Regolamento Edilizio del Comune, gli edifici di cui al precedente art. 2, del volume complessivo di mc. aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalla planimetria allegata al presente atto sotto la lettera ;
- b) - ad iniziare la costruzione degli edifici entro il periodo di validità delle singole concessioni edilizie che verranno rilasciate dal Comune di San Donato Milanese.

I lavori si intendono iniziati quando risultano iniziate le opere di fondazione.

Il termine di inizio dei lavori potrà essere prorogato a richiesta della Opera Pia per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Il Comune si riserva di fare eseguire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, ispezioni o visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

ART. 5

Poichè gli edifici realizzandi sono fra quelli indicati all'art. 4, 2° comma, della legge 29.9.1964 n. 847 così come modificato dall'art. 44 della legge 22.10.1971 n. 865, per la loro realizzazione non è dovuto il contributo di cui all'art. 3 della legge 25.1.1977 n. 10, ai sensi dell'art. 9 lettera f della legge medesima.

ART. 6

L'Opera Pia di obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a costruire gli edifici di cui al precedente art. 2 secondo un programma predisposto dall'Opera Pia medesima ed assentito dal Comune di San Donato Milanese.

L'Opera Pia realizzerà in via prioritaria l'edificio destinato al culto.

ART. 7

Poichè l'area concessa in diritto di superficie alla Opera Pia è confinante con le previste strutture della stazione di Borgolombardo della Metropolitana Regionale e con la relativa galleria di copertura del quadruplicamento FF.SS., si conviene che nel caso venisse ravvisata la necessità di creare servitù di passaggio con strade o rampe pedonali, la servitù stessa verrà regolamentata tra le parti con atto separato, precisando fin d'ora che la eventuale servitù dovrà essere gratuita.

ART. 8

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dal concessionario dovrà applicarsi, in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e dai Regolamenti comunali, le seguenti sanzioni:

A - la decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie:

- a - qualora l'Opera Pia e/o suoi aventi causa modificchino unilateralmente la destinazione di uso degli edifici rispetto a quanto sta-

- b - qualora l'Opera Pia
vemente difformi da quelle previste nella presente convenzione
salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti dispo-
zioni di legge;
- c - qualora si verificchi l'estinzione dell'Ente Chiesa Parrocchiale
dell'Incarnazione in San Donato Milanese, avente causa dell'Opera
Pia;
- d - qualora l'Opera Pia e/o suoi aventi causa non provvedano, all'ob-
bligato pagamento dell'eventuale conguaglio previsto al precedente
art. 3.

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con deliberazione del
siglio Comunale di San Donato Milanese e dell'Assemblea del CIMEP
trascriversi a spese del Comune e da notificarsi nelle forme di rito
sia all'Opera Pia o suoi aventi causa, sia agli altri eventuali in-
teressati.

B - l'applicazione all'Opera Pia di una pena pecuniaria compresa tra un minimo
dell'1% ed un massimo del 7% dell'importo delle opere eseguite, da determi-
narsi in relazione alla entità ed all'importanza delle violazioni o inademp-
imenti in tutti i casi in cui dette violazioni o inadempimenti non con-
sentono la pronuncia di decadenza della concessione. La determinazione dell'im-
portanto della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune che introi-
terà le corrispondenti somme.

ART. 9

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi
comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico dell'Opera Pia la
quale invoca i benefici fiscali previsti dall'allegato A della legge del Regno
n. 137 del 28/2/1942, parte II, art. 7 e della legge 865/71 all'art. 74.

ART. 10

Le parti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso
la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinunciando il C.I.M.E.P.
al diritto di ipoteca legale, ed esonerando il Signor Conservatore da ogni
responsabilità al riguardo.

ART. 11

La presente convenzione viene sottoscritta dal Comune, dal C.I.M.E.P. e
dall'Opera Pia con riserva delle approvazioni di legge per essa dovute.

IL PRESIDENTE
F. Sc E. PESCATOR

edilizi
nvenzion
genti di
rocchial
dell'Op
no, all
precede
ne del
l CIMEP
me di r
tuali i
ra un m
, da de
o inad
non com
one del
introit
e, ivi
Pia la
l Regis
presso
I.M.E.
a ogni
E.P. e
ENTE
TORI

Publicata all'Albo Pretorio
dal 23.5.80 al 7.6.80

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
nella seduta del 6.6.80 al progr. n. 45313


VISTO

IL SEGRETARIO

F.to. Antenucci

IL PRESIDENTE

F.to. Luigi



LA PRESENTE E' COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE CONTINENTE IN TUTTI
 I CONSORTILI. COSTA DI N. *11* FOGLI.



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

(*) _____
 Adun:
 L'
 del me
 P
 convoc
 feb
 mar
 apr
 mag
 giu
 lug
 ago
 set
 ott
 nov
 dic

il qu:

ASSUNT

Approvazione bozza di convenzione ex art. 25
legge 885/71 con l'Opera Pia della Chiesa e
Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Mila-
no.

ALLEGATO =B= DEL N.20794/3601 di repertorio

Prot. N. 3502

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno millenovecento ottanta addi ventitre

del mese di Aprile alle ore 21 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
Fabbricotti Giovanni	si	
Scagnaschi Giuseppe	si	
Fiorio Giuseppe	si	
Trombetti Roberto	no	si
Sighin Giorgio	si	
Delugan Alvise	si	
Marchetti Luciana Notari	si	
Acciogna Asedeo	si	
Bonzi Renzo	si	
Breganzio Lorenzo A.	si	
Broggi Luigi	si	
Calani Mario	si	
Curti Mario	si	
Dell'Acqua Franco	si	
Gasta Gerardo	si	

	Presenti	Assenti
Ghidoni Attilio	si	
Giorgianni Mario	si	
David Vittorino	si	
Pierandrei Mancinelli	si	
Rinaldi Saverio	no	si
Balducci Alessandro	no	si
Riboni Francesco	no	si
Acco Ugo	si	
Russo Carlo	si	
Menzella Francesco	si	
Sicchiero Domenico	no	si
Francesconi Angelo	si	
Spadaro Gaetano	si	
Squeri Carlo	si	
Tentari Giovanni	si	

TOTALI

25


Assiste il Segretario Comunale Sig.

Dr. Pierantonio Brusca

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.

Giovanni Fabbricotti - Sindaco



IL CONSIGLIO COMUNALE

Presesso che il lotto SD/9-34 è parte del vigente piano di 157 e che con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 9.7.1974 è stata individuata quale Ente attuatore su detto lotto l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano;

Presesso che la convenzione oggetto della presente è stata predisposta secondo lo schema di convenzione CIAMP, il quale nella stesura della stessa si è attenuto alle disposizioni della legislazione in materia;

Considerato che nell'area ceduta in diritto di superficie alla Parrocchia dell'Incarnazione quest'ultima edifica la Chiesa per il quartiere di Via S. Di Vittorio e le relative attrezzature religiose che ai sensi dell'art. 44 della legge n. 865 del 12.10.1971, da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria;

Ritenuto per tale motivo che l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano non è tenuta al versamento degli oneri di urbanizzazione;

Considerato inoltre che per quanto concerne gli spazi per educazione religiosa che verranno realizzati dalla Parrocchia della Incarnazione, si fa riferimento agli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune i quali prevedono, relativamente al territorio di competenza della Parrocchia, una popolazione massima di 8.000 abitanti rispetto gli attuali 5361;

Tenuto conto che la misura degli spazi per educazione religiosa viene conteggiata nella misura massima del 50% della percentuale relativa alla popolazione in età scolare fino alla scuola dell'obbligo, percentuale che risulta essere del 13%, per cui in base al D.M. 2468/1969 il numero delle aule da riservare ad educazione religiosa stessa, da progetto, non potrà essere superiore alla percentuale di cui sopra;

Con voti favorevoli 23, 2 contrari, su 25 Consiglieri presenti e votanti,

BELISERA

1. di approvare la convenzione con l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano, che si allega alla presente deliberazione.

L'UF

L'UF

L'UFI

MUNIC

La

nte

ata

n°

RVAZ

DONAT

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

(Provincia di Milano)

L'UFFICIO Tecnic

L'UFFICIO Prof

L'UFFICIO _____

COMUNICAZIONE INTERNA

La deliberazione della ^{e.e.} C.M. n.º 150 del 23/4/80
ente per oggetto: Approvazione buona conversione

art. 35 Legge 865/71 con Opere P.I.A. delle
Chiese e Case Parrocchiali l'aver della
Diocesi di Milano

La deliberazione è stata esaminata senza rilievi dal C.R.C. nella seduta del 8-7-80
n.º 7808/62

RELAZIONI: _____

SAN DONATO MILANESE, li _____

L'UFFICIO SEGRETERIA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

IL PRESIDENTE

(1) _____

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) _____

(1) _____

(2) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Si certifica che questa deliberazione

(3) è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno _____ con _____ opposizioni.
senza

(3) è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 19/5/1980

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 19/5/1980

al 2/6/1980

Dalla Residenza Municipale, addì 19/5/1980

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Provincia di Milano

A' sensi della legge 4-1-1968 n. 15

DICHIARO

che la presente copia è conforme all'originale depositato agli atti di quest' ufficio.

S. Donato Mil.se li, 16.3.1981

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Felice Antonio Brusca)

Questa deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

58

185

184

183

181

192

125


97

187

99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

98

Ferrara
Milano
Bologna



Att. D9

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971
N. 865 FRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, IL C.I.M.E.P. E L'OPERA
PIA DELLE CHIESE E CASE PARROCCHIALI POVERE DELLA DIOCESI DI MILANO
PER LA CONCESSIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU A-
REA INCLUSA NEL VIGENTE P.E.E.P. CONSORTILE IN TERRITORIO DEL COMUNE
DI SAN DONATO MILANESE, LOTTO SD/9-34.

L'anno
il giorno
nel mese di
avanti a me
Notaio in

sono presenti i signori:

1) nato a il
il quale interviene nella sua qualità di
del Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare, in pro-
siegua chiamato "C.I.M.E.P.", in esecuzione della deliberazione n.
del (C.R.C. n. del) allegata in
copia al presente atto sotto la lettera ;

2) nato a il
il quale interviene nella sua qualità di
del Comune di San Donato Milanese in prosiegua chiamato "Comune" in e-
secuzione della deliberazione n. del
(C.R.C. n. del) allegata in copia al presen-
te atto sotto la lettera ;

3) nato a nato a il
il quale interviene nella sua qualità di
della Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi
di Milano, in prosiegua chiamata "Opera Pia" in esecuzione di
che per estratto autentico si allega al presente atto sot-
to la lettera

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo e che
d'accordo con me rinunciano all'assistenza dei testimoni, premettono:

- a) - che il Comune di San Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P.;
- b) - che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile per l'Edilizia Popolare approvato con D.M. 28.4.1971 n. 260 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) - che con deliberazione in data 4.4.1975 n. 65 l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha individuato, d'intesa col Comune di San Donato Milanese, l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano, quale futuro utente in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 865/71 di aree a parte del lotto SD/9-34 per la realizzazione di edifici da destinare al culto e di impianti e servizi di interesse pubblico;
- d) - che il Cardinale Giovanni Colombo, Arcivescovo di Milano, con proprio decreto in data 21.4.1972 ha eretto in Comune di San Donato Milanese la Parrocchia dell'Incarnazione;

- e) - che il Presidente della Repubblica, con decreto in data 28.1.1974 ha riconosciuto al suddetto decreto gli effetti civili;
- f) - che la Parrocchia dell'Incarnazione ha una estensione territoriale la quale risulta dalla planimetria allegata sotto la lettera e che, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di San Donato Milanese, la capacità massima residenziale per tale territorio è di n. 6.355 abitanti;
- g) - che, poichè l'Ente Chiesa Parrocchiale non può essere riconosciuto civilmente fino a quando non sarà costruito l'edificio per il culto, all'erigendo Ente medesimo si sostituisce l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano, civilmente riconosciuta con R.D. 20.1.1895;
- h) - che l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano intende erigere edifici destinati al culto, all'educazione religiosa (con spazi ricreativi) e ad abitazioni dei Sacerdoti e del personale addetto: l'Opera Pia resta impegnata fin d'ora a trasferire all'Ente Chiesa Parrocchiale dell'Incarnazione in San Donato Milanese la proprietà degli edifici non appena l'autorità religiosa superiore avrà ottenuto il riconoscimento civile per lo stesso Ente;
- i) - che con deliberazione in data 30.3.73 n. 27 (C.R.C. n. 21862 del 17.4.1973) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per l'applicazione nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dell'art. 35 della legge 22.12.1971 n. 865;
- l) - che con deliberazione in data 23.5.1975 n. 110 e successive integrazioni l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato per l'attuazione del PEEP consortile il programma pluriennale ex art. 38 della legge 865/71, modificato dall'art. 1 della legge 27.6.1974 n. 247;
- m) - che, per l'attuazione del predetto piano di zona consortile, il CIMEP ha in corso di acquisizione, mediante esproprio, aree a parte del lotto SD/9-34 parte delle quali, e precisamente quelle occorrenti per il nuovo insediamento, sono state occupate in forza del Decreto Regionale n. del

Tutto ciò promesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo il quale agisce in esecuzione della citata deliberazione n. del

C O N C E D E

per l'attuazione del vigente PEEP consortile, ai sensi dell'art. 35 della legge 865/71, all'Opera Pia, che accetta, il diritto di superficie sull'area della superficie di mq. 8.535 circa a parte del lotto SD/9-34, indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera e ed individuata nel vigente Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:

- foglio n. 27 - mapp. 97 (parte)
- mapp. 187
- mapp. 98 (parte)

Coerenze: a nord :
ad est :

a sud:

ad ovest:

Il diritto di superficie sopraconcesso viene costituito con effetto reale dalla data di acquisizione del terreno da parte del CIMEP e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima.

Il diritto di superficie di cui sopra si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari all'esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune di S. Donato Milanese.

Il diritto di superficie sopra concesso è disciplinato dal Codice civile, dalle norme contenute nel documento di applicazione dell'art. 35 della legge 865/71 approvato dall'Assemblea del CIMEP con deliberazione in data 30.3.1973 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni e dalle seguenti clausole contrattuali:

ART. 1

Il diritto di superficie sull'area di cui all'allegato viene concesso a tempo indeterminato, finchè verranno mantenuti sulla concessa edifici destinati al culto, alla educazione religiosa con spazi ricreativi e ad abitazione dei sacerdoti e del personale addetto.

Per quanto riguarda gli edifici destinati all'educazione religiosa intende vadano escluse le scuole parificate a quelle dell'obbligo di livello superiore e che possono quindi attribuire professionalità ai frequentanti.

ART. 2

Sull'area concessa in diritto di superficie e nel suo sottosuolo, l'Opera Pia si obbliga, nei confronti del CIMEP e del Comune di S. Donato Milanese, a realizzare tempi e con le modalità e caratteristiche più oltre indicate, edifici destinati al culto, alla educazione religiosa con spazi ricreativi ad abitazione di sacerdoti e del personale addetto.

L'Opera Pia, provvederà a donare all'Ente erigendo Chiesa Parrocchiale dell'Incarnazione in S. Donato Milanese gli edifici realizzando appena l'autorità religiosa superiore avrà ottenuto per il predetto Ente il riconoscimento civile.

ART. 3

Il corrispettivo per la concessione in diritto di superficie della area di cui all'allegato è stato convenuto dalle parti in Lire £. 12.802.500= corrispondenti al costo presunto di esproprio (Lire £. 1.500/mq.) dell'area concessa.

La suddetta somma di £. 12.802.500= sarà conguagliata dal CIMEP o dalla Opera Pia e suoi aventi causa all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del titolo della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni. La somma di £. 12.802.500= viene ora versata dall'Opera Pia al CIMEP.

il quale a mezzo del qui intervenuto suo legale rappresentante rilascia ampia quietanza.

ART. 4

L'Opera Pia, dato atto di essere stata immessa nel possesso della area concessa in diritto di superficie fin dal _____ come da verbale in data _____ registrato a Milano il _____ al _____, nei confronti del CIMEP e del Comune di obbliga:

a realizzare sull'area concessa, in conformità alle prescrizioni del Piano di Zona consortile vigente e del Regolamento EDILIZIO del Comune, gli edifici di cui al precedente art. 2, del volume complessivo di mc. _____ aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalla planimetria allegata al presente atto sotto la lettera _____ ;

ad iniziare la costruzione degli edifici entro il periodo di validità delle singole concessioni edilizie che verranno rilasciate dal Comune di S. Donato Milanese.

I lavori si intendono iniziati quando risultano iniziate le opere di fondazione.

Il termine di inizio dei lavori potrà essere prorogato a richiesta della Opera Pia per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore. Il Comune si riserva di fare eseguire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, ispezioni o visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.


ART. 5

poichè gli edifici realizzandi sono fra quelli indicati all'art. 4, 2° comma, della legge 29.9.1964 n. 847, così come modificato dall'art. 44 della legge 22.10.71 n. 865, per la loro realizzazione non è dovuto il contributo di cui all'art. 3 della legge 25.1.1977 n. 10, ai sensi dell'art. 9 lettera f della legge medesima.

ART. 6

L'Opera Pia si obbliga nei confronti del CIMEP e del Comune di S. Donato Milanese a costruire gli edifici di cui al precedente art. 2 secondo un programma predisposto dall'Opera Pia medesima ed assentito dal Comune di S. Donato Milanese.

L'Opera Pia realizzerà in via prioritaria l'edificio destinato al culto.



Articolo da inserire tra l'art. n. 6 e l'art. n. 7

"Eventuali adeguamenti, ampliamenti o ristrutturazioni degli edifici di cui all'art. 2 saranno oggetto di richiesta di concessione a costruire secondo le norme vigenti senza dar luogo a modifiche della presente convenzione".

con
to
po
re
con
cc
rvi
att
se
sel
er
ssu
p
me
la
sig
tra
sia
res
B

ART. 7

do l'area di cui alla presente convenzione in cessione in di-
di superficie alla Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchia-
vere della Diocesi di Milano, confinante con le previste strut-
della stazione di Borgolombardo della Metropolitana Regionale
la relativa galleria di copertura del quadruplicamento F.S.,
conviene che, nel caso venisse ravvisata la necessità di creare
vitù di passaggio con strade o rampe pedonali nell'area di cui
tasi, la servitù stessa verrà regolamentata tra le parti con at-
separato, precisando fin da ora che la eventuale servitù dovrà
ere gratuita.

ART. 8

la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente
santi dal concessionario dovrà applicarsi, in aggiunta alle sanzio-
penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e dai Rego-
amenti comunali, le seguenti sanzioni:

la decadenza della concessione con conseguente estinzione del di-
ritto di superficie:

- a- qualora l'Opera Pia e/o suoi aventi causa modifichino unila-
teralmente la destinazione di uso degli edifici rispetto a
quanto stabilito nella presente convenzione;
- b- qualora l'Opera Pia realizzi opere edilizie gravemente diffor-
mi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'ap-
plicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni
di legge;
- c- qualora si verifichi l'estinzione dell'Ente Chiesa Parrocchia-
le dell'Incarnazione in S. Donato Milanese avente causa della
Opera Pia;
- d- qualora l'Opera Pia e/o suoi aventi causa non provvedano, al-
l'integrale pagamento dell'eventuale conguaglio previsto al
precedente art. 3.

la decadenza è dichiarata, previa diffida, con deliberazione del Con-
siglio Comunale di S. Donato Milanese e dell'Assemblea del CIMEP, da
trascriversi a spese del Comune e da notificarsi nelle forme di rito
sia all'Opera Pia o suoi aventi causa, sia agli altri eventuali inte-
ressati.

8 - L'applicazione all'Opera Pia di una pena pecuniaria compresa tra
un minimo dell'1% ed un massimo del 7% dell'importo delle opere
eseguite, da determinarsi in relazione alla entità ed all'importan-
za delle violazioni o inadempimenti in tutti i casi in cui det-
te violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia di deca-
denza della concessione. La determinazione dell'importo della

sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune che introiterà le corrispondenti somme.

ART. 9

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico dell'Opera Pia la quale invoca i benefici fiscali previsti dall'allegato A della legge del Registro, parte II, art. 7 e della legge 865/71 all'art. 74.

ART. 10


Le parti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinunciando il CIMEP al diritto di ipoteca legale, ed esonerando il Sig. Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 11

La presente convenzione viene sottoscritta dal Comune, dal CIMEP e dalla Opera Pia con riserva delle approvazioni di legge per essa dovute.

COMUNE DI DONATE ARZIZIO
Provincia di Milano
A sensi della legge 4-1-1932 n. 15
DICHIARO

che la presente copia è conforme all'originale
depositate agli atti del Comune di Donato Arzizio il
16. 3. 1981



REGA
794/

(1)

del

oggi

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

A
il qual
Es
assum

ATO =C= DEL N. 3601 di repertorio

Comune di San Donato Milanese

G M

574

26.6.80

6) oggetto

Modifica bozza di convenzione ex art. 35 legge 865/71 con l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano

ORIGINALI

Prot. N. 1587

Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale

L'anno millenovecentottanta addi ventisei
del mese di giugno alle ore 18 nella sala delle adunanze.

Pravia l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero convocati a seduta i componenti la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1.	Fabbricotti Giovanni Sindaco - Presidente	si	
2.	Bergamaschi Giuseppe Assessore Anziano	si	
3.	Florio Giuseppe " Effettivo	si	
4.	Francesconi Angelo " "	no	si
5.	Ghidoni Attilio " "	no	si
6.	Bregonzio Lorenzo " Supplente	si	
7.	Marchetti Luciana Notari " "	no	si
8.	" "		
9.	" "		
TOTALI		4	3


Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pierantonio Brusa

quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giovanni Fabbricotti - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Data comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta del **29 OTT. 1980**



LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 23.4.80 relativa all'approvazione della bozza di convenzione ex art. 35 legge 865/71 con l'Opera Pia delle Chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano;

Vista l'ordinanza istruttoria del C.R.C. in seduta 11.6.80 atti numero 66015/URB. con la quale si formulano rilievi sull'art. 2 della convenzione, incompleto e generico per quanto attiene la destinazione riservata alle aree;

Ritenuto di dover integrare il citato art. 2 della convenzione;

In virtù della delega espressamente avuta dal Consiglio Comunale con atto n. 117 del 18.4.80 (esaminata senza rilievi dal C.R.C. nella seduta del 16.5.80 atti n. 54242/39);

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

D. E. L. I. B. E. R. A.

1. di modificare l'art. 2 della convenzione, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 150 del 23.4.80, come segue:

Nuovo Testo art. 2

"Sull'area concessa in diritto di superficie e nel sottosuolo, l'opera pia si obbliga, nei confronti del CIMEP e del Comune di San Donato Milanese, a realizzare nei tempi e con le modalità e caratteristiche più oltre indicate un complesso parrocchiale con una superficie coperta di mq. 1173,86 e per una volumetria di mc. 8159,15 con le seguenti destinazioni:

- a) al piano seminterrato: Chiesa con battistero - un salone oratorio - una salone parrocchiale - due locali deposito - due aule - spogliatoi e servizi - un locale box - cinque ripostigli - un locale caldaia;
- b) al piano rialzato: un ufficio parrocchiale con sacrestia - tre abitazioni per i sacerdoti ed il personale addetto.

L'opera pia provvederà a donare all'ente erigendo chiesa parrocchiale dell'incarnazione in San Donato Milanese gli edifici realizzandi non appena l'autorità religiosa superiore avrà ottenuto per il predetto ente il riconoscimento civile".

DEBITO S.S.

conferi
L'AS
Copia c
è stata
è stata
e vi rin
al
Residenz
Colleg
a esam
Ques
Addi

confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(1)

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE

(1)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Si certifica che questa deliberazione

è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno _____ con _____ opposizioni.
senza

è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 2.7.80

ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 2.7.80

16.7.80

in seduta Municipale, addì 2.7.80

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

REGIONE LOMBARDIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE DI MILANO

87634 / 1
collegio nella seduta del giorno 2-7-80 atti n. 7806/62
esaminato la deliberazione senza formulare rilievo alcuno.

p. c. c. Il Segretario: _____

MILANESE

n. 15

in forma all'originale

Questa deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.

IL SEGRETARIO COMUNALE

confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(1)

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE

(1)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Si certifica che questa deliberazione

è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno _____ con _____ opposizioni.
senza

è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 2.7.80

ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 2.7.80

16.7.80

Residenza Municipale, addì

2.7.80

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

REGIONE LOMBARDIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE DI MILANO

87634/1

Il 2-7-80

collegio nella seduta del giorno 2-7-80 atti n. 7806/62
esaminato la deliberazione senza formulare rilievo alcuno.

p. c. c. Il Segretario: Conee

MILANESE

1033 n. 15

conforme all'originale

Questa deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLEGATO =D= DEL N. 20794/3601 di repertorio

Nomina dell'Assessore Delegato

IL SINDACO

ISTO l'art. 157 del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148 e l'art. 67 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297, che approva regolamento per l'esecuzione della legge Comunale e Provinciale.

nomina


Assessore effettivo Sig. Spadaro Cav. Gaetano

alo a Gerace il 1.1.1925


supplirlo in caso di bisogno

Dalla Residenza Municipale, addi

IL SINDACO



Per accettazione: L'Assessore Delegato




90/4 Prot.

7 AGO 1925

ISTO: Si trasmette alla Prefettura di MILANO

sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 - ultimo comma del R. D. 12-2-1911, n. 297.

IL SINDACO



NOTE

STITUZIONE DEL SINDACO (art. 157 T. U. 1915 ed art. 67 del Regolamento 1911).

In caso di assenza od impedimento, il Sindaco può farsi sostituire dall'Assessore effettivo nel quale riponga maggiore fiduci (Assessore delegato) impropriamente chiamato, anche, Vice Sindaco.

La delegazione deve farsi per iscritto ed essere comunicata al Prefetto.

In caso di assenza od impedimento dell'Assessore delegato, ne fa le veci l'Assessore anziano, ed in mancanza degli Assessor

Comune di SAN DONATO MILANESE

ALLEGATO =D= DEL N. 20794/3601 di repertorio

Nomina dell'Assessore Delegato

IL SINDACO

ISTO l'art. 157 del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148 e l'art. 67 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297, che approva regolamento per l'esecuzione della legge Comunale e Provinciale,

nomina

Assessore effettivo Sig. Spadaro Cav. Gaetano

ato a Gerace il 1.1.1925

supplirlo in caso di bisogno

Dalla Residenza Municipale, addi

IL SINDACO

[Handwritten signature]



Per accettazione: L'Assessore Delegato

[Handwritten signature]

90/4 Prot.


li 7 AGO 1925

ISTO: Si trasmette alla Prefettura di MILANO

sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 - ultimo comma del R. D. 12-2-1911, n. 297.

IL SINDACO

[Handwritten signature]



NOTE

OSTITUZIONE DEL SINDACO (art. 157 T. U. 1915 ed art. 67 del Regolamento 1911).

In caso di assenza od impedimento, il Sindaco può farsi sostituire dall'Assessore effettivo nel quale riponga maggiore fiducia (Assessore delegato) impropriamente chiamato, anche, Vice Sindaco.

La delegazione deve farsi per iscritto ed essere comunicata al Prefetto.

RA PIA DELLE CHIESE E CASE PARROCCHIALI POVERE
DELLA DIOCESI DI MILANO

20122 Milano - Piazza Fontana N. 2 - Telefono 80.22.54) 86.58.47

EMILIA ROMAGNA
REGIONE DI CONTROLLO

01.08.80

SEZIONE DI MILANO

ne di Milano

Provincia di Milano

ALLEGATO =E= DEL N.20794/3601 di repertorio

ERBALE DI DELIBERAZIONE


n. 466

OGGETTO

isizione del diritto di superficie a tempo indeterminato su
di mq. 8.535 circa, sita in Comune di San Donato Milanese.

presenti tutti i Consiglieri:

Ecc.za Mons.Enrico Assi, presidente; i reverendi Mons.Rena
orbella, sac.dr.Francesco Coccopalmerio, Mons.Aldo Milani, sac.Giu
e Ferrario, segretario.



millenovecento.ottanta questo giorno 25 del mese di luglio

unito il Consiglio per discutere sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

isizione del diritto di superficie a tempo indeterminato

rea di mq. 8.535 circa, sita in Comune di San Donato Milanese.

Sono presenti tutti i Consiglieri

DELIBERAZIONE

Il Segretario informa i Consiglieri:

- 1) che con convenzione ai sensi dell'art. 35 Legge 22.10.1971, n° 865, da stipularsi: tra il Comune di San Donato Milanese, il CIMEP e l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano; il Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare (CIMEP), con delibera 8 maggio 1980 n. 294 del Consiglio Direttivo, prot. n. 2566 del 15 maggio 1980, aveva concesso in diritto di Superficie alla Opera Pia l'area di mq. 8.535 circa, nel lotto SD/9 - 34 del Vigente P.E.E.P. consortile, approvando "gli accordi tra il CIMEP, il Comune di San Donato Milanese e l'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano, riportati nello schema di convenzione ex art. 35 della Legge 22.10.1971 n. 865", allegato alla delibera stessa;
- 2) che il Consiglio Comunale di San Donato Milanese approvava detta convenzione con propria delibera n. 150 in data 23 aprile 1980, integrata con successiva delibera della Giunta Municipale 26 giugno 1980 n. 574 - su ordinanza istruttoria del C.R.C. in seduta 11 giugno 1980 atti n° 66015/URB. - approvate senza rilievi dello stesso C.R.C. sezione Milano in seduta 8.7.1980 atti n. 78080/62 - in virtù delle quali è stato concesso all'Opera Pia il diritto di superficie a tempo indeterminato su l'area di mq. 8.535 circa del lotto DS/9 - 34 e individuata nel vigente Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:
Foglio 27 mapp. 97 (parte)

Foglio 27 mapp. 98 (parte);

1971, che il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie dell'area di cui all'oggetto è stato stabilito in lire 2.802.500.= salvo conguaglio e che la somma è a disposizione dell'Opera a seguito di una oblazione.

giò tanto il Segretario propone di procedere alla deliberazione del diritto di superficie.

15 consiglieri all'unanimità

DELIBERANO

34 del accettare il diritto di superficie a tempo indeterminato secondo le clausole apposte in convenzione su area di mq. 535 circa, del lotto SD/9-34 e individuata nel vigente Catalogo Terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:

Foglio 27 mapp. 97 (parte)

ovava " 187

23 " 98 (parte)

Giunta il corrispettivo convenuto dalle parti in £. 12.802.500.=, salvo conguaglio "in relazione al costo effettivo d'esproprio dell'area concessa in diritto di superficie";

Milano imputare alla voce entrate per oblazione la somma di lire quali 2.802.500.= e alla voce uscite per acquisto del diritto in oggetto la somma di £. 12.802.500.=;

lotto chiedere le autorizzazioni tutorie.

del Co

RECEVUTO

1971

IL PRESIDENTE

+ *Emilio...*

IL SEGRETARIO

Lucio Guarnigoli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (1)

Il sottoscritto segretario certifica che copia del presente verbale venne a norma dell'art. 34 della Legge 17 luglio 1890 pubblicata ed affissa all'albo pretorio il giorno (2)

Certifica inoltre che non venne prodotta a quest'Ufficio alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.


Il Segretario

Lucio Guarnigoli

UFFICIO DI CONTROLLO
COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA
07/10/80
091222
P.O. FORMUL

Nei solo caso di all'art. 34 della Legge e 8 del Regolamento.
Indicare se festivo o di pubblico mercato.

Dec
OGG
li
sup
S.
VIS
del
lary
25/
nom
ad a
un'a
lo s
prev
Com
23/4
7687
25/1
l'0.
ATTE
CHE
term
di p
stah



Decreto n.66/80/REG.

OGGETTO: Autorizzazione all'O.P. delle Chiese e Case Parrocchia-

li Povere della Diocesi di Milano ad acquisire un diritto di
superficie a tempo indeterminato su una area sita in comune di
S. Donato Milanese.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

VISTA la domanda in data 10/9/1980, con la quale il Presidente
dell'O.P. Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Mi-
lano, in esecuzione della deliberazione del Consiglio n.465 del
25/7/1980, ha chiesto al Presidente della Regione Lombardia, a
norma dell'art.2 della legge 21/5/1975 n.218, l'autorizzazione
ad acquisire un diritto di superficie a tempo indeterminato su
un'area sita in Comune di San Donato Milanese di proprietà del-
lo stesso Comune al prezzo di L. 12.802.500 ed alle condizioni
previste dalla bozza di convenzione (già approvata dal Consiglio
Comunale di San Donato Milanese con deliberazione prot.n.5802 del
23/4/1980 e successiva modifica della Giunta Municipale prot.n.
7587 del 26/6/80) da stipularsi ai sensi dell'art.35 della legge
25/10/1971 tra il Comune di San Donato Milanese, il CIMEP e
l'O.P. istante;

ATTESO :

CHE oggetto di acquisto è il diritto di superficie a tempo inde-
terminato su di un terreno sito in Comune di San Donato Milanese
di proprietà dello stesso Comune, che risulta individuato cata-
stralmente come segue: C.T. del Comune di San Donato Milanese-

fg. 27-mapp. 97 (parte)-mapp. 187-mapp. 98 (parte) con una superficie complessiva di mq. 8.535 circa;

CHE il corrispettivo per l'acquisizione del diritto di superficie di cui all'oggetto è stato convenuto dalle parti in Lire 12.802.500 corrispondenti al costo presunto di esproprio della area;

CHE la suddetta somma sarà conguagliata dal CIMEP o dall'O.P. istante all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del titolo II della legge 22/10/1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 15 del DPR n. 616/1977 che trasferisce a far tempo dall'1/1/1978 alle Regioni l'esercizio delle funzioni concernenti l'acquisto di beni immobili e l'accettazione di eredità, legati e donazioni da parte degli Enti amministrativi dipendenti dalle Regioni stesse;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2958 del 16/12/1980, resa esecutiva dalla Commissione di Controllo sugli atti dell'Amministrazione Regionale nella seduta del 22/1/1981 al n. spec. 490/486;

VISTA la legge 21/6/1896 n. 218, nonché il regolamento d'esecuzione di detta legge approvato con RD 26/7/1896 n. 361;

In esecuzione della precitata deliberazione di Giunta

D E C R E T A

l'O.P. delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano è autorizzata, in persona del suo Presidente, ad ac-

91

127

92

132

133

Vittorio.

58

185

184

183

181

182

186

97

187

98

Bologna


Milano

Ferrara

~~quisire il diritto di superficie sull'area meglio descritta in
premesse, di proprietà del Comune di San Donato Milanese al
prezzo di L. 12.802,500 salvo conguaglio tra le parti in relazio
ne al costo effettivo d'esproprio dell'area concessa in diritto
di superficie.~~

Milano, 29 gennaio 1981

(Giuseppe Guzzetti)



Io sottoscritto Dott. Enrico C. di Daelli Notaio in
Milano attesto che la presente redatta su 306
fogli è copia conforme all'originale esistente nei
miei atti.

12 MAGGIO 1981

Milano, _____

